

Entro oggi

20 aprile 2024	<p>I produttori e gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile dovranno presentare la denuncia e calcolare il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. Entro i successivi 90 gg dovranno essere versati gli importi relativi sui conti, uno per ogni tipologia di materiale, del CONAI (<i>Art. 7 comma 9-10 Regolamento CONAI</i>)</p> <p>I produttori e gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale dovranno presentare la denuncia e calcolare il contributo prelevato o dovuto nel trimestre precedente, distinguendo gli importi per ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza (<i>Art. 7 comma 9-10 Regolamento CONAI</i>)</p>
30 aprile 2024	<p>Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è tenuto a trasmettere all'ISPRA i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli dell'anno precedente, quelli provenienti dai centri di raccolta relativi ai veicoli fuori uso a essi consegnati, nonché i dati di cancellazioni che provengono dal PRA (<i>Art. 11, comma 2, D.Lgs. 24/6/2003 n° 209</i>)</p> <p>I gestori di discarica o di impianto di incenerimento senza recupero di energia devono effettuare il versamento trimestrale alla regione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. (<i>Art. 3 commi 30 e 31, legge 549/1995</i>)</p> <p>I gestori degli impianti di produzione ed i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili oggetto del DM 03/02/2005 sono tenuti a trasmettere all'ISPRA la relazione trimestrale sulla qualità dei combustibili per autotrazione (ex all. I, punti 1 e 2, DM succitato) (<i>Art. 3, comma 2, DM 03/02/2005</i>).</p> <p>Comunicazione ad Ispra e autorità competenti da parte dei gestori dei complessi industriali al di sopra delle soglie di capacità applicabili dei dati relativi all'anno precedente ai sensi dell'ex art. 5 regolamento (Ce) n. 166/2006 e art. 4 DPR 157/2011. I dati vertono su: a) emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante, per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia. b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi > 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi > 2.000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda; c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II, per quantità superiori al valore di soglia, regolamento n. 166/2006. (<i>art. 4 e 5, D.P.R. 157/2011</i>)</p> <p>Le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa) sono tenute a trasmettere al Ministero della Salute i dati mensili relativi all'individuazione della qualità delle acque da balneazione secondo le modalità contenute nel D.Lgs. 116/2008 (<i>Art. 4, comma 2</i>)</p> <p>Le Regioni devono comunicare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica i casi e le cause di non balneabilità e le misure che intendono adottare in merito (<i>Art. 83 comma 2 D.Lgs. 152/2006</i>)</p> <p>Le imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali devono versare, a favore della sezione regionale e provinciale dell'Albo della regione o provincia autonoma dove ha sede legale l'impresa, i diritti annuali di iscrizione, determinabile secondo gli importi previsti dall'art. 24, D.M. n. 120/2014, da calcolare, a seconda dell'attività svolta, sulla base della quantità di abitanti servita, le tonnellate di rifiuti trattate o gli importi dei lavori cantierabili.</p> <p>I gestori di impianti di incenerimento o di coincenerimento sono tenuti a trasmettere la misurazione periodica delle emissioni indicate in allegato I, paragrafo A, punti 3 e 4, al titolo III-bis, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle concentrazioni delle altre sostanze di cui al comma 2, stesso art. 237-quatruordices, per le quali l'autorità competente abbia prescritto misurazioni periodiche.</p> <p>I gestori di impianti di incenerimento o di coincenerimento con capacità di due o più Mg/ora sono tenuti a predisporre la relazione annuale relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell'impianto e trasmissione all'autorità competente. La relazione dovrà fornire informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dal titolo III-bis alla parte IV, D.Lgs. 152/2006.</p>

I soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che lo scorso anno hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate di petrolio per tutti gli altri settori, devono comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già dello Sviluppo Economico) il **nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia** (Art. 19 comma 1 legge 9/1/1991 n° 9; Art. 132 comma 8 D.P.R. 6/6/2001 n° 380).

Il Gestore del Servizio Elettrico (**GSE**) deve predisporre ed inviare, al Ministero delle Imprese e del made in Italy (già dello Sviluppo economico) e alle regioni, una relazione sul funzionamento del sistema incentivante della produzione di energia elettrica da **fonti rinnovabili** ai sensi del D.M. 28/12/2012 (art. 13).

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) deve inoltrare al CIPE una relazione sull'utilizzo dei fondi da parte degli enti locali delle somme compensative da questi ricevute in quanto ospitanti gli impianti di cui all'art. 4 DL 314/2003 (**siti ospitanti nucleari**)

Gli enti locali beneficiari dei contributi a favore di siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile **nucleari** sono tenuti a comunicare al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ed al ministero dell'Economia e delle Finanze la relazione relativa all'utilizzo dei contributi a favore di siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleari a loro pervenuti (art. 4, deliberazione Cipe n. 101/2007).

I **produttori di Css (combustibili solidi secondari)** devono trasmettere, con le modalità previste dall'art. 29-undecies del D.lgs. n. 152/2006 (peraltro modificato in radice dall'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 46/2014), anche attraverso strumenti di controllo e dichiarazioni previste dalla normativa di settore, le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente: a) la tipologia e le quantità di rifiuti in ingresso all'impianto di produzione del Css-combustibile, suddivisi per codice Cer; b) le quantità di Css-combustibile prodotte, classificate e caratterizzate, in conformità al D.M. n. 22/2013, ai sensi dell'Allegato 1 conformemente alla norma tecnica UNI EN 15359; c) la tipologia e le quantità di residui derivanti dal processo di produzione del Css-combustibile, suddivisi per destini finali; d) i risultati delle analisi dei sottolotti e dei lotti di Css-combustibile effettuate; e) la quota biodegradabile contenuta nei lotti di Css combustibile con facoltà di indicarla anche solamente tramite attribuzione, in modo forfettario, in base alla normativa applicabile; f) i dati identificativi degli utilizzatori del Css-combustibile.

Gli **utilizzatori di Css (combustibili solidi secondari)** devono trasmettere, con le modalità previste dall'art. 29-undecies del D.Lgs. n. 152/2006 (peraltro modificato radicalmente dall'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 46/2014) le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente: a) il quantitativo di Css-combustibile utilizzato, espresso in unità di peso e suddiviso secondo le caratteristiche di classificazione UNI EN 15359 con indicazione delle specifiche di cui all'Allegato 1, Tabella 2, D.M. n. 22/2013; b) i dati identificativi dei produttori del Css-combustibile utilizzato; c) i risultati delle caratteristiche di classificazioni riferite ai sottolotti e delle eventuali ulteriori analisi dei lotti effettuati dall'utilizzatore; d) la percentuale di sostituzione di combustibili fossili con descrizione e quantificazione della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, conseguente all'utilizzo del Css-combustibile.

Ai sensi dell'art. 298-bis, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 152/2006, le regioni e province autonome devono comunicare al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), i risultati dei controlli ex art. 298-bis, D.Lgs. n. 152/2006 (**biossido di titanio**) (come introdotto dall'art. 25, D.Lgs. n. 46/2014), comma 3, e delle comunicazioni annuali ricevute ex art. 298-bis, commi 6, medesimo.

Scadenza trimestrale per effettuare, da parte del gestore di discarica o di impianto di incenerimento senza recupero di energia, il versamento alla regione del **tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi**. Il versamento va effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. (Art. 3 commi 30 e 31, legge 28.12.1995 n. 549)

Il comitato Ets è tenuto a presentare al Parlamento relazione annuale inerente all'attività svolta lo scorso anno (Art. 4, comma 13, D.Lgs. 47/2020) **gas a effetto serra**

Deve essere trasmessa dalle Regioni al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ed a quello delle Infrastrutture, dei Trasporti e delle mobilità sostenibili, la relazione mensile sul **monitoraggio dell'inquinamento acustico aeroportuale**. Sono esenti i voli di Stato, sanitari e di emergenza (Art. 1 D.P.R. 9/11/1999 n. 476).

15 maggio 2024	I titolari responsabili dei lavori nel settore estrattivo (ex art. 2, comma 1, lett b, D.Lgs. 624/1996) devono comunicare, all'autorità competente, il numero degli infortuni verificatisi nel mese precedente che abbiano comportato un'assenza dal lavoro superiore ai 3 giorni. Tale comunicazione deve essere fatta anche nel caso in cui non si siano verificati infortuni (<i>Art. 25 comma 8 D.Lgs. 624/1996</i>).
20 maggio 2024	Oggi cade la giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e forestale (<i>Art. 14, comma 1, legge n. 194/2015</i>) Oggi è l'ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile, per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. (<i>art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI</i>)
30 maggio 2024	L'Agenzia per l'efficienza energetica istituita presso l'ENEA deve stilare il Rapporto annuale sull'efficienza energetica previsto <i>dall'art. 5 D.Lgs. 115/2008</i> .
31 maggio 2024	<p>I soggetti obbligati ex art. 2, comma 1, lettera d), D.M. n. 110/2008, all'immissione in consumo di una quota di biocarburanti, sono tenuti a comunicare i certificati di immissione in consumo relativi all'anno precedente al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<i>Art. 7, comma 1, D.M. 110/2008</i>)</p> <p>Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) deve rilasciare ai soggetti obbligati ex art. 2, comma 1, lettera d), D.M. n. 110/2008, un "certificato di immissione in consumo" correlato alla quota di maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di cui all'art. 33, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011. I soggetti beneficiari devono utilizzare materia prima ed aver immesso in consumo biocarburanti prodotti in stabilimenti siti nell'unione europea, o utilizzati al di fuori della rete di distribuzione carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25% (<i>Art. 4, D.M. 14/2/2013</i>)</p> <p>I produttori di imballaggi che non aderiscono al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) o ad altro consorzio di recupero ex art. 223 D.Lgs. 152/2006 sono tenuti a presentare al CONAI stesso una relazione annuale sulla gestione degli imballaggi relativa all'anno precedente (<i>Art. 221, comma 8, D.Lgs. 152/2006</i>)</p> <p>I Consorzi di raccolta e di recupero dei materiali di imballaggio ex art. 223 DLgs 152/2006 sono tenuti a consegnare al CONAI una relazione relativa all'anno precedente inerente la gestione degli imballaggi, riportante i soggetti consorziati, il programma specifico nonché i risultati ottenuti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio (<i>Art. 223 comma 6 DLgs 152/2006</i>)</p> <p>I Consorzi nazionali di raccolta e di trattamento di oli e di grassi animali e vegetali esausti, per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, per la gestione raccolta e il trattamento degli oli minerali esausti sono tenuti a presentare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ed al ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), una relazione tecnica relativa all'anno precedente da cui risulti l'attività sviluppata dagli stessi soggetti e dai singoli aderenti (<i>Art. 233 comma 11, 234 comma 12, 235 comma 13 e art. 236 comma 10 DLgs 152/2006</i>)</p> <p>I gestori di grandi impianti di combustione (GIC) con le modalità di cui alla parte III, all. II alla parte 5 del D.Lgs. 152/2006 devono inviare all'Ispra, i quantitativi e il contenuto di biossido zolfo, ossidi di azoto e polveri secondo la parte IV dell'all. II alla parte 5, n. 152/2006, nonché la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dal carbone, dalla lignite, dalle biomasse, dalla torba, dagli altri combustibili solidi e liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas.</p> <p>Gli operatori economici operanti nei settori industriali dei cloro-alcali, della purificazione del gas naturale o nel settore dell'estrazione e della fusione di metalli non ferrosi, sono tenuti a trasmettere all'autorità competente comunicazione annuale inerente ai rifiuti di mercurio conformemente all'art. 14, paragrafo 1, 2 e 3, regolamento (Ue) n. 2017/852 (<i>art. 12, paragrafo 1, regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio</i>)</p>

	<p>I produttori o importatori dei pneumatici sono tenuti a fornire al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), mediante il modulo di cui all'allegato IV, da inserire nel registro di cui all'articolo 7, D.Lgs. n. 182/2019, tutte le informazioni richieste, oltre ad inviare al Mase una copia del bilancio di esercizio, corredata da una relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati, nella quale sono evidenziate, in modo chiaro e separato, le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi specifici cui è preposto. Nel caso i soggetti interessati non siano tenuti alla redazione del bilancio, devono comunque inviare la documentazione contabile dalla quale devono evincersi gli specifici utilizzi del contributo ambientale nonché l'eventuale avanzo di gestione conseguito (art. 3, commi 9 e 11, D.Lgs. 182/2019).</p>
	<p>I Comuni sono tenuti ad inviare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) una comunicazione contenente gli esiti delle ispezioni inerenti la pratica di compostaggio di comunità di rifiuti organici (Art. 9, comma 4, D.M. 266/2016)</p>
	<p>Le Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) sono tenute a trasmettere al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi alla qualità delle acque da balneazione (Art. 2, lett C e D, e art. 4, comma 3, D.P.R. 8/6/1982 n° 470; Art. 18 comma 1, lett B, legge 29/12/2000 n° 422).</p>
	<p>Deve essere trasmessa dalle Regioni al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ed a quello delle Infrastrutture e dei Trasporti la relazione mensile sul monitoraggio dell'inquinamento acustico aeroportuale. Sono esenti i voli di Stato, sanitari e di emergenza (Art. 1 D.P.R. 9/11/1999 n. 476).</p>
<p>15 giugno 2024</p>	<p>I titolari responsabili dei lavori nel settore estrattivo (ex art. 2, comma 1, lett b, D.Lgs. 624/1996) devono comunicare, all'autorità competente, il numero degli infortuni verificatisi nel mese precedente che abbiano comportato un'assenza dal lavoro superiore ai 3 giorni. Tale comunicazione deve essere fatta anche nel caso in cui non si siano verificati infortuni. (Art. 25 comma 8 D.Lgs. 624/1996)</p>